

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2019, n. 5-286

Legge regionale 63/1978. Parziale modifica alla DGR 68-8977 del 16 maggio 2019, in ottemperanza alla nota della Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale Studi.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che la Giunta regionale, in materia di contributi regionali per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata al fine di sostenere le attività agricole compatibili con l'ambiente, con deliberazione n. 68-8977 del 16 maggio 2019, ai sensi della legge regionale 63/1978, ha disposto:

1) di stabilire che, ad integrazione della DGR n. 26-5412 del 24/07/2017 e nel rispetto delle disposizioni e delle linee obiettivo approvate con la D.G.R. n. 27-9074 del 1 luglio 2008, si destini, quale contributo regionale di euro 400.000,00, alle Istituzioni tecnico-scientifiche per finanziare, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 63/1978 e per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 9/2015, un programma di ricerca e sperimentazione tramite la concessione di un contributo regionale di euro 400.000,00 per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, al fine di sostenere le attività agricole compatibili con l'ambiente;

2) di dare atto che il finanziamento di cui al presente provvedimento avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (G.U.UE serie L, n. 193 del 1 luglio 2014) con particolare riferimento:

2.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d) dell'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali;

2.2) all'articolo 31 (Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale), paragrafo 2 e 3, secondo i quali il progetto sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e forestale e le cui informazioni devono essere pubblicate su Internet; paragrafo 4 che prevede la messa a disposizione dei risultati su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato; paragrafo 5, 6 e 7 secondo i quali gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza individuando un elenco dei costi ammissibili e prevedendo che l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili;

2.3) all'articolo 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), paragrafo 2 secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

3) di stabilire che i beneficiari dell'aiuto, abbiano dichiarato di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (principio Deggendorf);

4) di demandare al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, ai sensi dell'articolo 9 del richiamato Regolamento (UE) n. 702/2014, la trasmissione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto, nonché del link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e condizionando l'attuazione della misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

5) di stabilire di sospendere l'erogazione del contributo regionale in materia di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola fino alla conclusione della procedura di registrazione del presente regime di aiuto nel sistema di notifica elettronica della Commissione (art. 9, Reg. UE n. 702/2014);

6) di dare atto che il presente provvedimento, per risorse pari a € 400.000,00, trova copertura finanziaria nello stanziamento di euro 400.000,00 iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 152590/2019 (Missione 16 - Programma 1601) del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Dato atto che successivamente si è provveduto, tramite la piattaforma SANI 2, alla trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla suddetta misura di aiuto, nonché il link al sito web regionale che da accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Preso atto della nota della Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Dir. I.2. Aiuti di Stato – ref. Ares(2019)4022835 - 25/06/2019 [agri.ddg3.i.2(2019)4479458] in cui sono state formulate le osservazioni relative alla DGR n. 68-8977 del 16 maggio 2019 (la «base giuridica del regime») invitando le autorità italiane a completare la base giuridica del regime aggiungendo le seguenti condizioni mancanti:

a) la base giuridica del regime menziona le disposizioni comuni del capitolo I, eccetto l'esclusione delle imprese in difficoltà, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) la base giuridica del regime menziona le disposizioni specifiche di tutti i paragrafi dell'articolo 21, eccetto quelle del paragrafo 5 (esclusione di pagamenti diretti ai beneficiari) ;

c) la base giuridica del regime non precisa che i beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (articolo 21), devono essere delle PMI. Tale restrizione non si applica obbligatoriamente agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale (articolo 31).

Dato atto della nota trasmessa con messaggio di posta elettronica del 16 luglio 2019 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea alla Commissione in cui la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte si impegna ad integrare la base giuridica del regime nel più breve tempo possibile previa approvazione di idoneo provvedimento.

Preso atto della nota della Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Dir. I.2. Aiuti di Stato – Ref. Ares(2019)4752903 - 22/07/2019 [agri.ddg3.i.2(2019)5289743] con cui i servizi della Commissione prendono atto della risposta della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Ritenuto, pertanto, di apportare parziale modifica alla DGR n. 68-8977 del 16 maggio 2019 al fine di recepire le osservazioni formulate dalla Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Dir. I.2. Aiuti di Stato, finalizzate a rendere il regime di aiuti pienamente coerente con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 702/2014, stabilendo di:

a) menzionare tutte le disposizioni comuni del capitolo I, compresa l'esclusione delle imprese in difficoltà, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014;

b) menzionare tutte le disposizioni specifiche di tutti i paragrafi dell'articolo 21, comprese quelle del paragrafo 5 (esclusione di pagamenti diretti ai beneficiari);

c) precisare che i beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (articolo 21), devono essere delle PMI.

Ritenuto, altresì, di demandare agli uffici competenti di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla Commissione Europea nell'ambito del regime istituito con DGR n. 68-8977 del 16 maggio 2019: (aiuto registrato come SA.54689).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di modificare parzialmente la DGR n. 68-8977 del 16 maggio 2019, in ottemperanza alla nota della Commissione Europea - Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, Dir. I.2. Aiuti di Stato – ref. Ares(2019)4022835 - 25/06/2019 [agri.ddg3.i.2(2019)4479458], stabilendo di:

a) sostituire il punto 2.1 con il seguente: “2.1) all'articolo 21 (Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazioni), paragrafo 2, 3 e 4, secondo i quali gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, ad attività dimostrative e ad azioni di informazione prevedendo un elenco dei costi ammissibili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo; paragrafo 5 che dispone che gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari; paragrafo 6 secondo il quale gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni; paragrafo 8 secondo il quale l'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili e nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3., lettera d) dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 euro nell'arco di tre esercizi fiscali”;

b) inserire, dopo il punto 2.3) il seguente: “2-bis) di stabilire che i beneficiari finali (non i prestatori dei servizi), per gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione di cui all'articolo 21, devono essere delle PMI”;

c) inserire, dopo il punto 3 il seguente: “3-bis) di stabilire che sono escluse dalla concessione dei contributi le imprese in difficoltà così come definite al punto (14) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014”;

- di demandare agli uffici competenti di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento alla Commissione Europea nell'ambito del regime istituito con DGR n. 68-8977 del 16 maggio 2019: (aiuto registrato come SA.54689);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)